

# **BVGer D-6559/2024 vom 12. März 2026**

Bundesverwaltungsgericht, 2026-03-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-6559\\_2024](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-6559_2024)

FR: TAF D-6559/2024 du 12 mars 2026

IT: TAF D-6559/2024 del 12 marzo 2026

## **Regeste**

Asilo ed allontanamento

## **Erwägungen**

### **E. 5.1**

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5).

### **E. 5.2**

Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). Quest'ultima è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili, in particolare, le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1, 2013/1 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

### **E. 6.1**

A fronte di un'attenta valutazione dei mezzi di prova, il Tribunale giudica anzitutto che non sussistono valide ragioni per discostarsi dalla valutazione della SEM in merito all'inverosimiglianza dell'asserita procedura giudiziaria per il reato di propaganda terroristica a carico del ricorrente (art. 7 LAsi). Infatti, i documenti giudiziari prodotti - tra cui il mandato di accompagnamento coattivo (mdp SEM n. 8-12 e 14) - presentano degli evidenti segni di falsificazione. Tali irregolarità riguardano soprattutto delle incongruenze con il sistema giudiziario turco, tra cui errori relativi alla legittimazione delle autorità

competenti, alla coerenza dei contenuti e a delle irregolarità formali (cfr. decisione impugnata, pagg. 4-5). Né l'estratto del portale UYAP trasmesso dal legale turco, né le generiche spiegazioni del ricorrente possono ragionevolmente giustificare tali irregolarità e comprovare l'autenticità della documentazione. Di riflesso, non v'è motivo di analizzare ulteriormente la rilevanza della procedura penale succitata poiché poggia su una documentazione falsificata. Allo stesso modo, la documentazione successivamente prodotta in merito a un'asserita procedura per favoreggiamento ad un'organizzazione terroristica (cfr. atto TAF n. 8) pone seri dubbi in merito alla sua veridicità. Tali atti risultano infatti essere stati emessi già nel 2021; di conseguenza, essi avrebbero dovuto essere già noti al ricorrente, il quale - in virtù dell'obbligo di collaborare ex art. 8 cpv. 1 lett. d LAsi - era tenuto a trasmetterli immediatamente all'autorità inferiore. Il ricorrente non ha inoltre contestualizzato la loro provenienza o fornito ulteriori spiegazioni in merito. In aggiunta, il contenuto della documentazione consisterebbe in un mandato di accompagnamento coattivo per interrogare l'interessato. Anche qualora si trattasse di copie di documenti autentici - ipotesi che il Tribunale non può ammettere a priori in considerazione della copiosa documentazione falsificata precedentemente prodotta - questi appartenerebbero comunque ad una fase preliminare del procedimento e la loro rilevanza per l'asilo sarebbe conseguentemente dubbia. Infine, lo scritto del legale turco (cfr. atto TAF n. 8) non è idoneo a dimostrare le tesi dell'insorgente, limitandosi a riportare mere allegazioni di parte. Gli ulteriori mezzi di prova prodotti non sono atti a comprovare una persecuzione nei confronti del ricorrente. In particolare, le fotografie ritraenti l'interessato con un individuo che sarebbe stato in seguito arrestato (cfr. atto SEM n. 34/5) non consentono di dimostrare né un eventuale interesse delle autorità nei suoi confronti né il compimento, da parte sua, di atti suscettibili di aver attirato l'attenzione delle medesime. Inoltre, neppure l'articolo online menzionante il ricorrente è atto a provare l'esistenza di una persecuzione, poiché risulta verosimile che le informazioni ivi contenute siano state fornite dallo stesso interessato (cfr. atto SEM n. 44/5). Infine, la decisione del (...) del Tribunale civile di primo grado di B.\_\_\_\_\_ relativa alla causa promossa contro il padre e il cugino (cfr. mdp SEM n. 3), così come la documentazione attestante il cambiamento di nome dell'interessato (cfr. mdp SEM n. 1-2), non risultano essere pertinenti.

## **E. 6.2**

Per il resto, il Tribunale giudica che i timori espressi dall'interessato si rivelano infondati sotto il profilo dell'art. 3 LAsi.

### **E. 6.2.1**

In primo luogo, il ricorrente non presenta un profilo politico di rilievo sulla base del quale le autorità turche potrebbero adottare delle persecuzioni che ne metterebbero in pericolo la sua vita, l'integrità fisica o la libertà. Egli ha infatti dichiarato di essere membro dell'HDP - partito legale in Turchia - e di aver essenzialmente partecipato alle riunioni del partito, al volantinaggio e alle "visite" nelle abitazioni e nei negozi. La sua attività politica non si è quindi tradotta in incarichi politicamente esposti.

### **E. 6.2.2**

In secondo luogo, neppure le asserite ingiustizie subite da parte del padre e del cugino risultano essere rilevanti. Il cugino, unitamente al padre, avrebbe aggredito fisicamente il ricorrente in un unico episodio riconducibile a dissidi di natura familiare, senza cagionargli danni di particolare gravità. Inoltre, il cugino lo avrebbe insultato in ragione delle sue

frequenzazioni con membri dell'HDP e del mancato svolgimento del servizio militare. Tali atti non raggiungono tuttavia un grado di intensità sufficiente suscettibile di costituire una persecuzione pertinente per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. Per quanto concerne invece i problemi con il padre, descritto come persona violenta e affetta da ludopatia, nonché le difficoltà derivanti dal prestito bancario contratto in suo favore, essi non sono riconducibili ad uno dei motivi previsti dall'art. 3 LAsi e sono pertanto privi di rilevanza.

### **E. 6.2.3**

In terzo luogo, le pretese discriminazioni subite in ragione della propria appartenenza etnica curda non risultano dirimenti per il giudizio. Per invalsa giurisprudenza, infatti, l'appartenenza a tale etnia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 consid. 7.1). Le discriminazioni che il ricorrente avrebbe patito in Turchia in ragione della sua etnia - segnatamente le vicissitudini scolastiche - non sono rilevanti ai sensi del diritto dell'asilo poiché posti lontani nel tempo e/o difettano dell'intensità sufficiente per ammettere un serio pregiudizio per la vita, l'integrità fisica e la libertà ai sensi dell'art. 3 LAsi.

### **E. 6.3**

In esito, le dichiarazioni dell'insorgente non soddisfano né i presupposti di verosimiglianza previsti dall'art. 7 LAsi, né le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ferme queste premesse, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo.

### **E. 7**

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è quindi tenuto a confermarlo.

### **E. 8.1**

L'esecuzione dell'allontanamento, contestata dal ricorrente, è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).

#### **E. 8.2.1**

Ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.

#### **E. 8.2.2**

A tal proposito, il Tribunale osserva che il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3

L'Asi. Pertanto, anche sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 L'Asi, l'ammissibilità del suo rinvio verso la Turchia risulta di principio pacifica. Per di più, in ragione dei motivi sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti elementi per ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (di seguito: Conv. Tortura, RS 0.105).

### **E. 8.2.3**

L'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Turchia risulta pertanto ammissibile.

### **E. 8.3.1**

Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere inoltre ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

### **E. 8.3.2**

Per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 (in particolare: Batman, Diyarbakir, Mardin, Siirt, Urfa e Van, per quanto riguarda le province di Hakkari e Sirnak cfr. la sentenza E-4103/2024 consid. 13.4), nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 13.2 e 13.4.8). A conferma di tale valutazione, il PKK ha inoltre dichiarato un cessate il fuoco immediato con la Turchia in data 1° marzo 2025 (cfr. comunicato dpa del 1° marzo 2025, citato secondo NZZ online, <https://www.nzz.ch/international/pkk-verkuendet-waffenstillstand-mit-der-tuerkei-ld.1873453>, consultato il 2 marzo 2026).

### **E. 8.3.3**

Nel caso concreto, l'interessato è giovane, dispone di esperienza professionale in vari settori, nonché di una solida rete familiare in patria, alla quale potrà appoggiarsi in caso di necessità. Inoltre, egli versa in una condizione di salute che non risulta ostativa all'esecuzione dell'allontanamento: agli atti vi sono invero vari rapporti medici attestanti segnatamente una follicolite del cuoio capelluto, una miopia con anamnesi di pregresso trauma dell'occhio destro (con attuali disturbi della fusione binoculare), dolori retrosternali di origine parietale e psicosomatica, un episodio depressivo di grado medio e un probabile disturbo post-traumatico da stress (cfr. atti SEM n. 13/4, 14/2, 40/3; rapporto del (...) allegato al ricorso; atto TAF n. 26). Il rapporto medico del (...) agosto 2025 - ultimo documento medico versato agli atti - indica inoltre che il ricorrente soffre di "[p]rincipalement beaucoup de stress et d'anxiété qui impacte aussi sur le plan physique. Se sent toujours triste et découragé avec des idées suicidaires par moments", senza tuttavia alcuna pianificazione di suicidio o suicidalità acuta rilevata dai curanti (cfr. atto TAF n. 26). Ad ogni modo, le menzionate problematiche di salute potranno essere pacificamente trattate anche in Turchia dove risulta possibile curare qualsiasi malattia, anche di natura psichiatrica (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-806/2024 del 5 marzo 2024 consid. 10.3.2; D-4498/2020 del 29 giugno 2023 consid. 6.5; E-4698/2020 del 13 dicembre 2022 consid. 7.3.4). Inoltre,

si rileva che un peggioramento del quadro psichico a seguito di una decisione negativa d'asilo non preclude di principio l'esecuzione dell'allontanamento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-2648/2024 del 22 maggio 2025 consid. 10.3.2; D-662/2024 dell'11 settembre 2024 consid. 5.3.1; F-173/2024 del 15 aprile 2024 consid. 5.3.2.2).

#### **E. 8.3.4**

L'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque anche ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

#### **E. 8.4**

Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

#### **E. 8.5**

Di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento.

#### **E. 9**

Alla luce di quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

#### **E. 10**

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le stesse vengono prelevate dall'anticipo spese dello stesso importo versato al Tribunale l'11 dicembre 2024.

#### **E. 11**

La presente sentenza non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.